

Codice A1813A

D.D. 20 giugno 2016, n. 1513

Autorizzazione parzialmente in sanatoria in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto strutturale: Realizzazione di nuova scuola dell'infanzia in Comune di Robassomero, Via Venezia. Committente: Comune di Robassomero.

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 15/12/2015 è stata ricevuta dal Settore tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino, prot. n. 63178/A1813A, la denuncia con richiesta di autorizzazione preventiva del Comune di Robassomero, ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto strutturale relativo alla realizzazione di nuova scuola dell'infanzia in Comune di Robassomero, via Venezia, ricadente in zona sismica 4.

L'opera rientra tra quelle indicate al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva in zona sismica ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in zona sismica è stato avviato in data 15/12/2015 come comunicato al Comune di Robassomero dal Settore scrivente, con nota prot. n. 64009/A1813A del 21/12/2015, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

In corso d'istruttoria sono state richieste alla committenza integrazioni tecniche con nota del Settore scrivente prot. n. 4575/A1813A del 02/02/2016.

Il Comune di Robassomero, in risposta alla richiesta di cui al punto precedente ha inviato, con note prot. n. 2725 del 19/04/2016 e prot. n. 3254 del 06/05/2016 la documentazione tecnico-integrativa.

In data 05/05/2016 è stato trasmessa a questo Settore una segnalazione anonima di inizio dei lavori strutturali in assenza dell'autorizzazione sismica.

A seguito della succitata segnalazione è stato effettuato da funzionari di questo Settore un sopralluogo in cantiere in data 10/05/2016 a cui hanno partecipato il responsabile unico del procedimento del Comune di Robassomero, il sindaco del medesimo Comune, il direttore dei lavori delle opere strutturali, il collaudatore statico in corso d'opera e il direttore tecnico di cantiere dell'impresa esecutrice (ATI Cogeis S.p.A. – Ivies S.p.A.).

In sede di sopralluogo è stato osservato che alcune travi di fondazione in conglomerato cementizio armato del nuovo edificio scolastico risultavano già parzialmente o completamente realizzate, come dettagliato in apposito verbale agli atti del Settore scrivente; in calce al verbale è stato richiesto al direttore dei lavori delle strutture di produrre una relazione tecnica attestante la corrispondenza tra le strutture di fondazione già eseguite e quanto indicato negli elaborati del progetto strutturale. Sempre nell'ambito del verbale di sopralluogo veniva richiesto al responsabile unico del procedimento di dare disposizioni al direttore dei lavori delle opere strutturali, affinché provvedesse ad ordinare all'impresa la sospensione dei lavori.

In data 12/05/2016 è stato ricevuta dal Settore scrivente la nota prot. n. 3365 del 10/05/2016 con cui il Responsabile unico del procedimento ha dato disposizioni al direttore dei lavori affinché provvedesse ad ordinare la sospensione dei lavori.

Il Settore scrivente, con nota prot. n. 22044/A1813A del 17/05/2016, informava la Procura della Repubblica presso il Tribunale d'Ivrea dell'avvenuta esecuzione di parte delle strutture di fondazione in conglomerato cementizio armato in assenza del provvedimento autorizzativo in zona sismica.

In data 01/06/2016 il direttore dei lavori delle opere strutturali ha inviato via PEC la relazione tecnica richiesta nel corso del sopralluogo del 10/05/2016; in essa sono state evidenziate delle lievi discordanze relative alle strutture di fondazione eseguite, rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali, che tuttavia, come riportato nella medesima relazione, non inficiano l'esito positivo delle verifiche strutturali.

L'edificio scolastico in progetto si articola su tre corpi di fabbrica oltre alla pensilina d'ingresso, separati per la parte fuori terra, da giunti sismici. Planimetricamente l'edificio scolastico ha dimensioni massime inscrivibili in un rettangolo di dimensioni 73 m x 38 m, per un'altezza massima pari a circa m 8,50. Il fabbricato si sviluppa per i corpi di fabbrica laterali su un unico piano fuori terra, mentre il corpo di fabbrica centrale presenta anche un solaio intermedio.

Le principali opere strutturali in progetto sono le seguenti:

- graticcio di travi di fondazione in conglomerato cementizio armato;
- strutture verticali da realizzare per i due corpi di fabbrica laterali con pareti in legno tipo XLAM di spessore cm 10, costituite da pannelli in legno d'abete a strati incrociati, mentre per il corpo di fabbrica centrale le strutture verticali saranno costituite da pilastri in conglomerato cementizio armato;
- solaio del corpo di fabbrica centrale da realizzare con un piastra piena in conglomerato cementizio armato di spessore cm 25;
- copertura con orditura principale e secondaria costituita da travi in legno lamellare ed assito in legno.

La pensilina d'ingresso avrà anch'essa travi di fondazione in conglomerato cementizio armato, strutture portanti verticali costituite da colonne circolari cave in acciaio e copertura in legno lamellare.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa tecnica sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto strutturale sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009).

Premesso quanto sopra

II DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

DETERMINA

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009);
- di autorizzare esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, il Comune di Robassomero, al mantenimento in sanatoria delle opere di fondazione in conglomerato cementizio armato già realizzate, nonché all'esecuzione delle altre opere strutturali secondo il progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia al medesimo Ente richiedente vistati da questo Settore;
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
(*arch. Adriano BELLONE*)